



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 04/10/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 11/07/2017, parte ricorrente ha dedotto di aver stipulato nel 2007 con l'intermediario resistente un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero; che nel 2017 aveva richiesto al medesimo intermediario il conteggio necessario per trasferire il mutuo in questione ad altro finanziatore mediante surroga; che il conteggio fornito dall'intermediario indicava un importo dovuto pari ad € 118.638,00 a fronte di un capitale erogato pari a € 100.000,00; che ciò aveva reso impossibile la surroga del mutuo.

Ciò premesso, la parte ricorrente ha adito l'Arbitro per vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenere un "*calcolo di estinzione giusto ed equo*", senza cioè l'applicazione del meccanismo di rivalutazione del capitale secondo l'andamento del franco svizzero.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha in via preliminare eccepito l'incompetenza temporale dell'Arbitro, essendo il contratto di mutuo oggetto del ricorso stato stipulato prima del 01/01/2009.

Nel merito, parte resistente ha dedotto di aver illustrato dettagliatamente alla parte ricorrente in sede precontrattuale il meccanismo di indicizzazione del capitale e degli interessi al Franco svizzero anche in relazione all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo e che tale meccanismo era descritto in modo altrettanto chiaro nel contratto.



L'intermediario ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di respingerlo nel merito.

DIRITTO

Prima di entrare nel merito della controversia, questo Collegio deve valutare l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente.

Tale eccezione non può essere accolta, atteso che la domanda della parte ricorrente non mira tanto a veder accertato un vizio genetico della clausola di doppia conversione valutaria di cui si è detto, quanto piuttosto la sua inefficacia nel momento della sua applicazione, cioè nel momento della richiesta di surroga del mutuo stesso, avvenuta nel 2017.

Ne consegue che, come più volte affermato dal Collegio di Coordinamento (cfr. le decisioni n. 5874/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 4135/2015), l'Arbitro è competente a decidere il ricorso nel merito (cfr., tra le altre, le decisioni del Collegio di Roma, n. 12706/2017; del Collegio di Milano, n. 17697/2017; del Collegio di Bologna, n. 13022/2017).

Fermo quanto precede, osserva il Collegio che la controversia non può essere decisa prescindendo dalla verifica – sebbene in via incidentale – della validità della clausola di cui trattasi, la quale costituisce il titolo giuridico posto alla base del conteggio estintivo prodotto dalla parte resistente e contestato dalla parte ricorrente.

La clausola di cui trattasi, contenuta nell'art. 7 del relativo contratto, prevede che *“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al ‘tasso di cambio convenzionale’, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso”*.

Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulla validità della clausola in questione (fra le altre, cfr. le già citate decisioni n. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015). In tali decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha ritenuto invalida e, quindi, inefficace la clausola stessa facendo proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. n. 17351/2011) per cui *“la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”* e quello analogo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, la sentenza resa il 20/09/2017 nella causa C- 186/16 Ruxandra Paula Andriciuc e altri).

Più precisamente, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo alle conseguenze dell'accertamento incidentale dell'invalidità dell'art. 7 del contratto, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che, *“posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”*.

All'orientamento sopra riportato del Collegio di Coordinamento hanno aderito tutti i Collegi territoriali dell'ABF (cfr., *ex multis*, le decisioni del Collegio di Milano n. 6153/18; del Collegio di Palermo n. 8866/2017; del Collegio di Roma n. 39/2018 e del Collegio di Bologna n. 4583/2018). Lo stesso ha trovato conferma in alcune decisioni della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, App. Roma 19/10/2017 (ord.); Trib. Roma, 03/01/2017 (ord.) e Trib. Busto Arsizio, 10/03/2017; in termini contrari, Trib. Milano, 09/06/2017, 09/10/2017 (ord.) e 06/12/2017, Trib. Napoli, 27/12/2017 (ord.) e Trib. Torre Annunziata, 13/02/2018).

In applicazione del medesimo orientamento, questo Collegio ritiene che la clausola sopra richiamata debba essere ritenuta – sia pure in via incidentale – invalida e, quindi, inefficace per i motivi sopra richiamati e che, pertanto, il capitale residuo che la parte ricorrente dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo di cui al ricorso sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione disciplinata dal citato art. 7.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA